



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE
DELLE IMPRESE, DI PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI DA
SOGGETTI TERZI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO**

**della Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales**

**Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 in data 28/04/2025
Modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 12 in data 30/10/2025**

INDICE

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE.

- Art. 1 - Principi generali.
- Art. 2 - Programma degli interventi economici e pubblicità.

TITOLO II – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE.

- Art. 3 – Interventi mediante appositi bandi o avvisi.
- Art. 4 – Soggetti beneficiari.
- Art. 5 – Requisiti di ammissibilità.
- Art. 6 - Spese ammissibili.
- Art. 7 - Istruttoria della domanda.
- Art. 8 - Adozione della determina per la concessione dell'intervento.
- Art. 9 – Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo. Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati.
- Art. 10 – Pubblicità.

TITOLO III – CONTRIBUTI SU PROGETTI.

- Art. 11 – Sostegno finanziario ad Enti Pubblici, Società Pubbliche, Fondazioni o Associazioni.
- Art. 12 – Spese ammissibili.
- Art. 13 – Istruttoria della domanda.
- Art. 14 – Adozione della deliberazione per la concessione dell'intervento.
- Art. 15 – Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo. Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati.
- Art. 16 - Pubblicità.

TITOLO IV – CONCESSIONE DI PATROCINIO.

- Art. 17 – Criteri generali.

TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI.

- Art. 18 – Privacy.
- Art. 19 – Normativa comunitaria – Regime applicato.
- Art. 20 – Disposizioni finali.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE, DI PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

PREMESSA

La Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtain des entreprises et des activités libérales, di seguito Chambre, a norma della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 e del proprio Statuto, svolge, nell’ambito del territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

Con il presente regolamento, la Chambre definisce – a norma dell’art. 12 della Legge 241/1990 – i criteri e le modalità per la concessione degli interventi finanziari camerali, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia a cui ispira la propria azione amministrativa.

Gli interventi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Articolo 1 Principi generali

1. La Chambre Valdôtain inserisce annualmente nel proprio preventivo, in attuazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, un programma di interventi di sostegno allo sviluppo economico regionale che si articola nell’attuazione diretta di iniziative promozionali e nel sostegno di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti. Le aree di intervento sono individuate in coerenza con la programmazione strategica approvata dal Consiglio.
2. Ai fini del presente regolamento, per intervento di sostegno si intende qualsiasi modalità agevolativa o aiuto che si risolva nella concessione di un beneficio di natura economica a favore di un’impresa o di altro soggetto, quali: contributi, finanziamenti, prestazioni di servizi a condizioni agevolate, ecc.
1. La Chambre indirizza, di norma, i propri interventi di sostegno tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) limitazione della concessione di contributi di modesta entità al fine di concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo e impulso economico;
 - b) priorità alle iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico e occasionale;
 - c) apertura delle iniziative alle imprese aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta, salvo la possibilità per la Giunta camerale di limitare specifiche iniziative a imprese aventi sede legale ed operativa nel territorio della regione Valle d’Aosta;
 - d) intensità di aiuto di norma non superiore al 60%, salvo la possibilità per la Giunta camerale di stabilire, sulla base di idonea motivazione, una intensità maggiore;

- e) preferenza per le iniziative che siano realizzate in collaborazione con enti pubblici, organismi ed associazioni di categoria;
- f) esclusione delle iniziative che abbiano interesse meramente interno ad associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- g) preferenza per le iniziative che abbiano rilevanza diretta e duratura sul sistema economico regionale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei.

Articolo 2 **Programma degli interventi economici e pubblicità**

3. Il programma degli interventi economici, come individuati all'articolo 1, comma 2, inserito nel Preventivo annuale, nella cui impostazione devono essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, deve tenere conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, degli indirizzi della politica economica nazionale e di quella regionale. I bandi e gli avvisi adottati dalla Giunta camerale devono essere coerenti con tale programma.
4. Al programma viene data idonea divulgazione mediante pubblicazione ed inserimento della relazione al preventivo sul sito internet istituzionale della Chambre, onde consentire la consultazione ad ogni soggetto interessato.

TITOLO II **INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

Articolo 3 **Interventi mediante appositi bandi o avvisi**

1. L'erogazione di interventi finanziari a favore di singole imprese è regolamentata da specifici bandi o avvisi. L'approvazione dei bandi è disposta con deliberazione della Giunta camerale o con determinazione del dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta camerale ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990.
2. I bandi e gli avvisi a sportello sono pubblicati sul sito internet camerale con un congruo anticipo, di norma non inferiore a 15 giorni, rispetto alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande; la pubblicazione è preceduta da adeguata attività di comunicazione effettuata attraverso gli ordinari canali e, qualora si tratti di interventi innovativi, da specifiche presentazioni nei confronti dei potenziali interessati.
3. I bandi e gli avvisi a sportello devono in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:
 - a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno sul bilancio camerale;
 - b) soggetti ammissibili;
 - c) natura dell'agevolazione;
 - d) importo minimo e massimo del contributo concedibile, espresso in valore e in percentuale rispetto alle spese ammissibili, anch'esse da indicare entro un importo minimo ed uno massimo; in determinati ambiti, fra i quali rientrano gli interventi di sostegno alla realizzazione di stage in alternanza scuola/lavoro, il contributo può essere determinato in misura forfetaria rapportata allo svolgimento di una determinata attività da parte dell'impresa;
 - e) criterio di ammissione a contributo; oltre all'ammissione a "sportello valutativo" e secondo l'ordine cronologico, può essere prevista la modalità a riparto per consentire, in caso di incapienza delle risorse disponibili rispetto all'importo dei contributi ammissibili, l'assegnazione di contributi in misura proporzionale alle risorse medesime, a fronte di una soglia minima di contributo riconoscibile;

- f) spese ammissibili;
 - g) termini di presentazione delle domande; disposizioni inerenti la automatica sospensione dei termini di presentazione; possibilità e relative modalità di rifinanziamento dell'iniziativa;
 - h) criteri per l'esame delle domande;
 - i) modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione;
 - j) termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; disciplina delle eventuali proroghe;
 - k) normativa in materia di aiuti di stato applicata, regolamenti comunitari di riferimento e gli estremi di pubblicazione sulla GU dell'Unione Europea;
 - l) modalità di rendicontazione e disciplina delle eventuali proroghe;
 - m) soglia minima di spesa, che comporta la revoca dell'intervento finanziario camerale;
 - n) casi di revoca.
4. Le domande devono essere presentate, di norma, per via telematica e con sottoscrizione digitale, utilizzando esclusivamente i canali telematici indicati nel bando/avviso e la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale. In ogni caso, tutta la modulistica necessaria deve essere pubblicata sul sito istituzionale.
5. Negli interventi mediante avviso a sportello si applica l'art. 4 del D. Lgs. 123/1998 sulla procedura automatica.

Articolo 4 Soggetti beneficiari

1. Gli interventi disciplinati dal presente Titolo sono riservati di norma alle imprese aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, come risultante dal Registro delle Imprese/REA. La Giunta Camerale può stabilire, in relazione a specifiche iniziative, di limitarne la partecipazione ad imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio della Regione.
2. I soggetti beneficiari possono essere, di norma, solo le MPMI (salvo espressa disposizione contraria prevista dal bando) secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008 e successive eventuali modificazioni.
3. Ai sensi del presente Titolo possono essere destinatarie degli interventi camerali solo le MPMI iscritte nel Registro delle Imprese o nel REA secondo la normativa vigente, salva diversa disposizione prevista dal Bando.
4. Di norma non sono ammesse le imprese partecipate in qualsiasi misura, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici, salvo la possibilità per la Giunta camerale di ammetterne la partecipazione qualora siano considerati soggetti appartenenti a settori strategici per l'economia locale e nel caso in cui la loro partecipazione all'iniziativa sia funzionale alla buona riuscita della stessa.

Articolo 5 Requisiti di ammissibilità

1. Per accedere agli interventi camerali le imprese devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi. Per il diritto annuale è fatta salva la possibilità di regolarizzazione entro il termine assegnato dall'ufficio. In tal caso i termini previsti dall'art. 7 vengono sospesi.
2. Non sono ammesse le domande presentate da soggetti che risultano sottoposti alle procedure concorsuali e da imprese in scioglimento e/o liquidazione.
3. Non sono di regola ammesse inoltre le imprese che nel biennio precedente, essendo beneficiarie di un intervento di sostegno camerale:
 - a) vi abbiano rinunciato senza giustificato motivo;

- b) non abbiano rendicontato le spese sostenute;
 - c) abbiano rendicontato oltre i termini previsti dai singoli bandi.
4. La mancanza anche solo di un requisito di ammissibilità comporta la decadenza dell'intervento finanziario camerale in ogni fase di gestione dell'intervento.

Articolo 6 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture quietanzate (secondo le modalità indicate nell'avviso) o documenti equipollenti, intestati al richiedente il beneficio camerale. Le spese si intendono al netto di IVA, salvo i casi in cui l'imposta risulti indetraibile.
2. Non sono ammissibili, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento finanziario:
 - a) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, altre manifestazioni conviviali, etc.);
 - b) le spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
 - c) le spese di servizi e consulenza di professionisti, imprese, enti, etc. che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, essere collegati con il soggetto richiedente;
 - d) le spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda, salvo che la Giunta camerale disponga diversamente per specifiche iniziative, sulla base dei criteri di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - e) le spese ordinarie di funzionamento e di gestione sostenute direttamente dal soggetto richiedente o gestore dell'iniziativa. Le spese di personale possono essere ammesse, se specificato nel bando/avviso, nel limite del 20% dei costi ammissibili, ove specificamente riferite alle attività progettuali (es. ricerca e innovazione, internazionalizzazione);
 - f) Le spese di pubblicità e comunicazione possono essere considerate ammissibili, se specificato nel bando/avviso, per una quota non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo, ad eccezione dei casi in cui le azioni pubblicitarie e di comunicazione costituiscono elementi essenziali del progetto.
3. La Giunta può prevedere l'ammissione a contributo delle spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, di norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso. La retroattività delle spese può essere prevista, in particolare, per le iniziative che ripropongono sostanzialmente iniziative già attivate nell'esercizio precedente, per iniziative già individuate negli elementi essenziali nel Preventivo economico o in programmi pluriennali approvati dal Consiglio o per iniziative condivise finanziariamente con altri soggetti, sia all'interno che all'esterno del sistema camerale.
4. La parziale decorrenza delle spese ammissibili anteriormente al 1°gennaio dell'anno di pubblicazione dell'iniziativa può essere eccezionalmente prevista qualora motivata dalle peculiarità dell'iniziativa ammessa a contribuzione, laddove taluni costi debbano essere anticipati rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa (es. prenotazione di partecipazioni a fiere), oltre che in ulteriori casi debitamente e preventivamente motivati ed indicati nell'avviso.
5. In situazioni di crisi economica, emergenza o in presenza di condizioni specifiche e motivate, la Giunta può prevedere specifiche voci di spesa ammissibili, in deroga al presente articolo.

Articolo 7 **Istruttoria della domanda**

1. La responsabilità del procedimento relativo alle singole domande di agevolazione, condotto ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e volto ad accertare l'esattezza dei dati in esse contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito, è assegnata al Dirigente competente, o ad altro soggetto da questi individuato.
2. Il responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2007, ove sia necessario, provvede alla

richiesta – anche per le vie brevi – di elementi informativi e di documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.

3. Completata l’istruttoria, il responsabile dell’istruttoria ne espone le risultanze al responsabile del procedimento.
4. L’istruttoria delle domande deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse, salvo diverso termine previsto dal bando/avviso. In caso di richiesta di eventuale documentazione integrativa i termini si sospendono per il periodo indicato dal Responsabile dell’istruttoria (massimo 30 giorni), decorso il quale riprende a decorrere il termine residuo.

Articolo 8 **Adozione della determina per la concessione dell’intervento**

1. I provvedimenti per la concessione dell’intervento camerale sono adottati dal Dirigente competente.
2. La determinazione deve, in particolare, indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse del provvedimento devono essere illustrate, in ordine cronologico: la sequenza dei fatti, la data della domanda e suoi contenuti, l’istruttoria compiuta dagli uffici e le risultanze emerse. Deve essere valutata l’ammissibilità della richiesta. Infine va verificata l’osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione dell’intervento camerale.
3. Il dispositivo deve indicare il soggetto beneficiario e l’importo dell’agevolazione concessa; qualora si tratti di un contributo, lo stesso deve essere espresso in valore e in percentuale sui costi preventivati ed ammessi.

Articolo 9 **Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo.** **Liquidazione ed erogazione dell’intervento. Verifica dei risultati**

1. Il responsabile del procedimento dà comunicazione all’impresa interessata dell’intervenuta adozione della determina in ordine all’intervento, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all’ufficio competente:
 - a) entro 10 giorni, salvo termine inferiore stabilito nel bando/avviso, dalla ricezione della comunicazione, l’eventuale rinuncia all’iniziativa;
 - b) entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, pena la decadenza del diritto al contributo, la rendicontazione, salvo i casi diversamente disciplinati dal bando.
2. La mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), o l’assenza di risposta dell’interessato alla richiesta di chiarimenti entro i termini fissati, senza giustificato motivo, comportano la decadenza del diritto al contributo.
3. Pervenuta la documentazione attinente la rendicontazione, dopo averne verificato la completezza e il contenuto, il responsabile dell’istruttoria trasmette la pratica al Dirigente competente per l’adozione della determinazione di liquidazione. Successivamente il contributo viene erogato tramite emissione di mandato di pagamento.
4. L’erogazione del contributo avviene entro 30 giorni dall’adozione, a seguito del perfezionamento della rendicontazione del provvedimento di liquidazione, salvo diverso termine stabilito dai singoli bandi/avvisi.
5. Nel caso di non accoglimento della richiesta di liquidazione e della conseguente revoca dello stesso, si applica l’art. 16 della l.r. 19/2007 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda).

Articolo 10

Pubblicità

1. I bandi e gli avvisi a sportello sono pubblicati sul sito internet della Chambre con un congruo anticipo, di norma non inferiore a 15 giorni, rispetto alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande; la pubblicazione è preceduta da adeguata attività di comunicazione effettuata attraverso gli ordinari canali e, qualora si tratti di interventi innovativi, con specifiche presentazioni nei confronti dei potenziali interessati.
2. Ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, artt. 26 e 27 e s.m.d. nella apposita sotto-sezione “Sovvenzioni e contributi” dell’ “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale viene pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari, con l’ammontare dei contributi finanziari camerale erogati.

TITOLO III

CONTRIBUTI SU PROGETTI

Articolo 11

Sostegno finanziario ad Enti pubblici, Società Pubbliche, Fondazioni o Associazioni

1. La Chambre concede contributi a sostegno di progetti promozionali che risultino coerenti rispetto alle finalità istituzionali ed alla programmazione dell’Ente a favore di Enti pubblici, Società Pubbliche, Associazioni imprenditoriali, Fondazioni. Sono altresì finanziabili enti ed organismi senza fini di lucro, espressione di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile, quali ad esempio consorzi, società consortili, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, comitati e altri soggetti no-profit, aventi sede ed attività nel territorio regionale, in quanto coerenti alle finalità istituzionali ed alla programmazione dell’Ente.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano ottenere il sostegno finanziario della Chambre per un’iniziativa e/o un progetto rilevante ai fini della promozione dell’economia regionale e coerente con la programmazione strategica dell’Ente, debbono presentare, quando possibile per via telematica e con sottoscrizione digitale, tramite posta elettronica certificata, apposita domanda almeno 60 giorni precedenti l’avvio dell’iniziativa, con le modalità indicate al comma 6. Il finanziamento delle iniziative è valutato dalla Giunta camerale e comunicato ai soggetti richiedenti, indicando l’importo del contributo concesso.
3. Il sostegno alle iniziative di cui al comma 1 è di norma rappresentato da contributi sulle spese; l’eventuale pagamento diretto di fatture da parte dell’Ente deve essere adeguatamente motivato. È altresì ammesso il contributo diretto a costituzione o ad integrazione di specifici fondi rischi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
4. Non sono ammessi interventi a favore di iniziative già concluse o avviate, per la cui realizzazione non sia stato preventivamente richiesto e deliberato l’apporto della Chambre nei modi previsti al comma 2.
5. La richiesta di concessione dell’intervento, datata e sottoscritta dal responsabile dell’organismo promotore dell’iniziativa o del legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria, deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) una esaurente illustrazione dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo (indicando anche la data esatta di svolgimento e il termine), nella quale devono essere evidenziati, attraverso specifici indicatori quantitativi, gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione del progetto e le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l’economia locale;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed i provetti attesi dell’iniziativa;
 - d) la misura dell’intervento richiesto alla Chambre;
 - e) l’impegno a dare visibilità esterna al contributo secondo le modalità di volta in volta definite dalla Chambre, tra cui adeguato e corretto uso del logo dell’Ente;

- f) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto la pena di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio.
6. Non sono ammissibili le richieste provenienti da soggetti che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale o con gli obblighi contributivi, se dovuti. È fatta salva la possibilità di regolarizzare il pagamento del solo diritto annuale, entro il termine assegnato dall'ufficio. In tal caso i termini previsti dall'art. 13 vengono sospesi.

Articolo 12 Spese ammissibili

1. Le iniziative ammesse al contributo vengono finanziate per un importo che non può di norma superare il 50% delle spese preventivate ed ammissibili. Nel caso di interventi di rilevante impatto territoriale, la quota di partecipazione camerale può essere elevata, con provvedimento motivato, fino ad un massimo dell'80% delle spese preventivate e ammissibili. L'entità del contributo è determinato in rapporto alla valenza dell'iniziativa con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Chambre.
2. Il contributo della Chambre non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.
3. Sono ammissibili al contributo esclusivamente i costi direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture quietanzate o documenti equipollenti, intestati al richiedente il beneficio. Le spese si intendono al netto di IVA, salvo nei casi in cui il beneficiario non dichiari espressamente di non svolgere attività commerciale.
4. In caso di incarichi, collaborazioni o prestazioni di servizio rendicontate per importi superiori a 2.000,00 Euro deve essere presentata idonea documentazione di supporto (contratto, lettera d'incarico, disciplinare, etc.).
5. Non sono ammissibili, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento finanziario:
 - a) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, altre manifestazioni conviviali, etc.);
 - b) le spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
 - c) le spese di investimento e le quote di patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
 - d) le spese per servizi e consulenza di professionisti, imprese, enti, etc. che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, essere collegati con il soggetto richiedente;
 - e) le spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda.
6. Le spese di pubblicità e comunicazione accessorie al progetto sono ammissibili per una quota non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo, ad eccezione dei casi in cui le azioni pubblicitarie e di comunicazione costituiscono elementi essenziali del progetto.
7. Le spese di personale sono ammissibili per una quota non superiore al 20% del totale delle spese ammesse a contributo e con rendicontazione forfetaria.
8. L'importo delle spese di personale ammesso a contributo è determinato dalla Giunta tenuto conto della complessità e della durata dei progetti.

Articolo 13 Istruttoria della domanda

1. Qualora si tratti di iniziative inserite nel programma annuale delle attività promozionali, di cui al precedente articolo 11 comma 3, la responsabilità di procedimento è assegnata al Dirigente competente o ad altro soggetto da questi individuato.
2. L'istruttoria delle singole domande di contributo, condotta ai sensi della l.r. 19/2007 e volta ad accertare l'esattezza dei dati in esse contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito è svolta dal responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2007; ove sia necessario, il responsabile

dell’istruttoria provvede alla richiesta – anche per le vie brevi – di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.

3. Completata le operazioni di cui al comma precedente, il responsabile dell’istruttoria ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Responsabile del procedimento perché la proponga per l’inserimento nell’ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che delibera, salvo casi di forza maggiore, prima dell’attuazione dell’iniziativa.
4. L’istruttoria delle domande deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse. In caso di richiesta di eventuale documentazione integrativa i termini si sospendono per il periodo indicato dal Responsabile dell’istruttoria (massimo 30 giorni) decorso il quale riprende a decorrere il termine residuo.

Articolo 14

Adozione della deliberazione per la concessione dell’intervento

1. I provvedimenti per la concessione degli interventi economici di cui al precedente art. 11, comma 3, sono di competenza della Giunta.
2. La deliberazione deve, in particolare, indicare i presupposti in fatto e in diritto del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse del provvedimento deve essere illustrata, in ordine cronologico: sequenza dei fatti, data della domanda e suoi contenuti, istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l’ammissibilità della richiesta. Infine va verificata l’osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione dell’intervento camerale, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.
3. Il dispositivo deve indicare:
 - a) il soggetto beneficiario, l’importo del contributo, espresso in percentuale massima sui costi preventivati ed ammessi; qualora si tratti di assumere una o più voci di spesa a carico del bilancio camerale, le stesse devono essere individuate e deve essere quantificato l’importo massimo della spesa ammissibile;
 - b) la precisazione che l’importo viene erogato in base alla percentuale massima di cui al punto a) sulle spese effettivamente sostenute a consuntivo; qualora dette spese a consuntivo risultassero inferiori a quelle dichiarate nel preventivo l’importo del contributo sarà ridotto in proporzione allo scostamento verificato;
 - c) le modalità di liquidazione del contributo, posta la regola generale in base alla quale la liquidazione è subordinata alla preventiva presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, fatto salvo quanto riportato al comma 4;
 - d) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l’erogazione;
 - e) i codici identificativi rilasciati dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, nonché il codice unico di progetto, qualora ricorrono i presupposti previsti dall’art. 11 della Legge 16/01/2003 n. 3.
4. In determinati casi, in relazione alla durata del progetto e/o all’importo delle spese ammissibili, possono essere concesse anticipazioni, come pure liquidazioni periodiche, secondo lo stato di avanzamento dell’iniziativa, idoneamente documentato.

Art. 15
Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo.
Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati

1. La comunicazione al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine all'intervento avviene con lettera a firma del Presidente in cui sono specificati l'entità del contributo concesso, in valore ed in termini percentuali sulle spese ammesse ed ogni altra condizione o informazione inerente la gestione dello stesso.
2. Con la medesima comunicazione il soggetto beneficiario viene invitato a trasmettere all'ufficio competente, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la decadenza del contributo, l'apposita modulistica per la rendicontazione, debitamente compilata e sottoscritta. Detto termine può essere prorogato per una sola volta su preventiva richiesta motivata del soggetto beneficiario, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Nel caso di assunzione diretta di spese a carico del bilancio camerale, in luogo della documentazione di cui sopra, il soggetto beneficiario deve far pervenire, unitamente alla fattura, una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, nella quale siano indicati i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi ed agli scopi dell'iniziativa stessa, nonché i risultati sul piano dell'economia regionale.
3. Nel caso di contributi ai soggetti pubblici il termine tassativo, pena la decadenza, per la presentazione della documentazione è di 60 giorni, prorogabili su preventiva richiesta motivata, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
4. Il contributo concesso può essere ridotto o revocato, con provvedimento adottato dalla Giunta su proposta del Dirigente:
 - a) nel caso di minori spese rispetto a quelle ammesse il contributo viene proporzionalmente ridotto; ove l'iniziativa sia stata realizzata per un importo inferiore al 50% delle spese ammesse a contributo il contributo è revocato;
 - b) ove l'iniziativa si sia discostata nella sua realizzazione da quanto preventivato, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi dichiarati in sede di domanda o assegnati nel provvedimento di ammissione a contributo, lo stesso può essere decurtato e, nei casi più gravi, revocato;
 - c) nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidensi un avanzo il contributo camerale è decurtato, fino all'ottenimento del pareggio.

Art. 16
Pubblicità

1. Ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, artt. 26 e 27 e s.m.d. nella apposita sotto-sezione "Sovvenzioni e contributi" dell' "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale della Chambre viene pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari, con l'ammontare dei contributi finanziari erogati.

TITOLO IV
CONCESSIONE DI PATROCINIO

Art. 17
Criteri generali

1. Il patrocinio della Chambre costituisce attestazione di sostegno morale ad iniziative di varia natura ritenute meritevoli, anche indirettamente, ai fini della promozione dell'economia regionale in genere.
2. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente alla durata della stessa.

3. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e non attribuisce al soggetto richiedente alcun vantaggio economico.
4. La concessione del patrocinio è di competenza della Giunta camerale. Nei casi di motivata urgenza provvede il Presidente, che ne riferisce alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
5. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata il logo della Chambre e la dicitura "con il patrocinio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des professions". In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del materiale informativo, il soggetto richiedente deve sottoporre le relative bozze alla Chambre per il benestare alla pubblicazione.

TITOLO V **ALTRE DISPOSIZIONI**

Art. 18 **Privacy**

1. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Chambre avvengono nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza dei dati.

Art. 19 **Normativa comunitaria – Regime applicato**

1. I contributi alle imprese qualificabili quali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e come tali individuati in sede di approvazione del bando/avviso/iniziativa, ecc. oltre a rispettare le norme del presente Regolamento devono essere concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
2. I suddetti contributi possono quindi essere concessi con le seguenti modalità, alternative tra loro ed espressamente individuate nel bando/avviso/misura approvato dalla Giunta:
 - a) in regime "*de minimis*", come disciplinato per i diversi settori produttivi dai Regolamenti comunitari vigenti alla data di approvazione del presente regolamento;
 - b) in esenzione nel rispetto di regolamenti di esenzione adottati dal sistema camerale.

Art. 20 **Disposizioni finali**

1. Il Regolamento per la concessione di contributi ed altre forme di sostegno a favore dell'economia locale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 15 del 30 novembre 2009, è abrogato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione, fatte salve le iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore, siano già stati pubblicati i relativi bandi/avvisi. Per quanto concerne i procedimenti previsti al Titolo III, il presente Regolamento si applica a partire dalla programmazione relativa all'anno 2026.